

6.2 Tipologie di agevolazioni

6.2.1 Incentivo giovani Decreto Dignità

Spetta ai datori di lavoro che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020 a tempo indeterminato a tutele crescenti giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età che non abbiano mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'arco dell'intera vita lavorativa (fatto salvo il caso in cui abbiano avuto un contratto di apprendistato non proseguito a tempo indeterminato). L'incentivo è pari ad un esonero del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per 36 mesi. Le modalità di fruizione verranno disciplinate in un decreto ministeriale non ancora pubblicato.¹²⁶

6.2.2 Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile

Spetta ai datori di lavoro che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2018 a tempo indeterminato a tutele crescenti (anche part- time) anche a scopo di somministrazione, giovani che non abbiano compiuto il 30° anno di età (35° per l'anno 2018), che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso il medesimo o presso altri datori di lavoro, fatto salvo il caso in cui abbiano avuto un contratto di apprendistato non proseguito a tempo indeterminato ovvero abbiano avuto contratti di lavoro a tempo indeterminato intermittente o domestico. Tale beneficio spetta anche nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato a condizione che venga rispettato il suddetto requisito anagrafico.

L'agevolazione non si applica nel caso di assunzione di lavoratori con qualifica dirigenziale.

L'agevolazione consiste nell'esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con

¹²⁶ Art.1 - bis decreto-legge n. 87 del 2018 convertito in Legge n. 96 del 2018